



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI TRENTO

Individuazione dell'ufficio del P.M. competente a promuovere il procedimento di conversione delle pene pecuniarie dinanzi al magistrato di sorveglianza

- Orientamento degli uffici requirenti del distretto di Trento approvato dalla conferenza convocata ex art. 6 decreto legislativo 2006, n. 106 nella seduta del 19.9.2018 –

(partecipanti: dr. Giovanni Ilarda Procuratore Generale della Repubblica, dr. Sandro Raimondi Procuratore della Repubblica di Trento, dr. Giancarlo Bramante Procuratore della Repubblica di Bolzano, dr. Aldo Celentano Procuratore della Repubblica di Rovereto, dr. Giuseppe M. Fontana S. Procuratore Generale della Repubblica, dr. Giuseppe De Benedetto S. Procuratore Generale della Repubblica, dr.ssa Alessandra Burei S. Procuratore Generale della Repubblica, dr. Marco Gallina S. Procuratore della Repubblica di Trento, dr. Davide Ognibene S. Procuratore della Repubblica di Trento)

Testo di sintesi a cura del dr. Giuseppe Maria Fontana

1. La questione

A seguito della introduzione, nel Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002), dell'art. 238 *bis* e della conseguente attivazione di una ingente mole di procedure volte alla conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, sono state sollevate diverse questioni interpretative. Per quella riguardante l'individuazione dell'Ufficio del Pubblico Ministero al quale spetta l'attivazione del procedimento di conversione l'alternativa è tra P.M. presso il Giudice dell'esecuzione e P.M. presso il Magistrato di Sorveglianza, posto che il criterio di individuazione della competenza funzionale e territoriale del primo (autorità che ha pronunciato la sentenza di condanna o l'ultima di quelle in esecuzione) è diverso da quello riferibile al secondo (luogo di detenzione del condannato, in via graduata suo domicilio o residenza, ovvero, come criterio residuale, luogo dell'ultima pronuncia). Questione subordinata è quella relativa alla possibilità di interlocuzione diretta tra organi giudiziari di sedi diverse.

2. La normativa di riferimento

A seguito delle numerose rivisitazioni della materia, oggetto di interventi legislativi e di pronunce costituzionali, attualmente le fondamentali norme di riferimento sono le seguenti:

- art. 655 c.p.p., che individua il P.M. competente per l'esecuzione; - art. 660 c.p.p., che attribuisce la competenza ad attivare la procedura di conversione;
- art. 677 c.p.p., che disciplina la competenza per territorio della magistratura di sorveglianza;
- art. 238 *bis* del D.P.R. 2002, n. 115 che ripropone le disposizioni codicistiche riguardanti le procedure di conversione;
- art. 107 della l. 689 del 1981 che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 131/1979 con cui era stata esclusa la immediata conversione delle pene pecuniarie nelle pene detentive corrispondenti, ha introdotto la procedura di conversione.

3. I diversi orientamenti

Impregiudicata la questione della attribuzione al Giudice di Pace della conversione delle pene inflitte per reati di sua competenza¹ e con riferimento all'ufficio del P.M. chiamato ad interloquire con il Magistrato di Sorveglianza competente (pacificamente individuato secondo i criteri dettati dall'art. 677 c.p.p.) sono state proposte due opzioni interpretative: all'individuazione dell'ufficio del P.M. competente per l'esecuzione è stata contrapposta quella dell'omologo ufficio presso il Magistrato di Sorveglianza.

4. Le ragioni della scelta interpretativa e operativa

Le norme di riferimento sopra elencate individuano distinte ed autonome competenze con riguardo alle titolarità delle iniziative propulsive e delle attività decisorie nelle procedure di conversione. Il Magistrato di Sorveglianza deriva il suo radicamento territoriale da situazioni personali del condannato (luogo di reclusione, residenza o domicilio) e, solo in via residuale, dal giudice della pronuncia. Il P.M., invece, appare individuato in quello che ha la titolarità dell'esecuzione del provvedimento (sentenza o decreto penale di condanna) secondo il collegamento tra gli artt. 655 e 665 c.p.p. La conversione, infatti, costituisce modalità esecutiva della pena pecuniaria, sia perché la relativa disciplina è contenuta nella materia dell'esecuzione, sia perché la libertà controllata, in cui è convertita la multa o l'ammenda, costituisce anch'essa una pena (art. 56 L. 689/1981), sia perché in caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a quest'ultima, opera l'ulteriore conversione in reclusione o arresto. In ogni caso appare risolutiva la disposizione contenuta nell'art. 107 della legge da ultimo richiamata, che attribuisce il potere-dovere di attivazione della procedura di conversione al pubblico ministero "competente per l'esecuzione" il quale interloquisce con il "magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato". La formulazione di tale norma risente della disciplina processuale dettata dal "vecchio codice" di rito², ma essa, nella parte in cui individua il P.M. competente in materia di conversione, non può ritenersi né abrogata, né stravolta dalle successive modifiche che hanno attribuito al giudice il potere decisorio in tema di conversione.

5. Estinzione della pena per decorso del tempo, impossibilità di conversione e danno erariale

Nel corso del dibattito è stato evidenziato come l'esigenza di certezze operative in materia dipenda anche dalla necessità di evitare ogni possibile la dilatazione dei tempi della procedura, perché l'estinzione della pena per decorso del tempo comporterebbe l'impossibilità della conversione.

Al riguardo, inoltre, è stato sottolineato come la giurisprudenza abbia escluso che l'estinzione delle pene per decorso del tempo possa essere assimilata alla prescrizione, affermando che la diversità dei due istituti comporta l'inammissibilità di atti interruttivi, essendo l'interruzione istituto previsto dalla legge soltanto per la prescrizione (Cass. 2003, n. 32021; Cass. 2001, n. 3426).

La giurisprudenza contabile ha, inoltre, ritenuto che l'estinzione per decorso del tempo della sanzione pecuniaria penale può essere fonte di responsabilità per danno erariale (Corte conti, sez. giur. Toscana, 2011, n. 580).

¹ La problematica del conflitto tra magistrato di sorveglianza e giudice di pace è già stata affrontata in altra riunione distrettuale nella quale si è ritenuto che per l'esecuzione delle pene pecuniarie inflitte dal giudice di pace lo stesso debba procedere d'ufficio, rimanendo esclusa ogni iniziativa del P.M. Al riguardo va, tuttavia, segnalato che un giudice di pace del distretto ha recentemente sollevato conflitto in seguito a declinatoria di competenza del magistrato di sorveglianza.

² Secondo il quale alla conversione provvedeva direttamente il P.M.

6. Conclusione e ricadute pratiche

La soluzione che precede individua, pertanto, sulla base dell'intero contesto normativo richiamato e della sua evoluzione storica, la competenza all'attivazione della procedura di conversione in capo all'ufficio del P.M. competente per l'esecuzione, con diretta interlocuzione di quest'ultimo col Magistrato di Sorveglianza, ancorché lo stesso abbia sede in un circondario o in un distretto diverso da quello dell'ufficio del P.M. procedente.

La soluzione corrisponde alla prassi più diffusa e all'architettura del sistema informativo di riferimento.